

Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 3
Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali, Monitoraggi ed Energie rinnovabili

<i>Impianto</i>	<i>CESARE FIORUCCI SPA</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Viale Cesare Fiorucci, 11 – 00040 Pomezia (Roma)</i>
<i>Gestore</i>	<i>CESARE FIORUCCI SPA - STABILIMENTO DI SANTA PALOMBA</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>6.4.b Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre il 75 tonn/giorno, ovvero materie prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di oltre 300 tonn/giorno (valore medio su base trimestrale)</i>
<i>Classificazione NACE:</i>	<i>15.13 lavorazione e conservazione di carni e di prodotti a base di carni;</i>
<i>Classificazione NOSE-P:</i>	<i>105.03 fabbricazione di prodotti alimentari e bevande;</i>

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve:

1. entro 45 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
2. entro il **1 marzo** di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Pomezia, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo;
3. versare ad ARPA LAZIO, secondo le modalità da concordare con la suddetta Agenzia, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo [P.M.eC.] (1° versamento);
4. entro il 30 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA Lazio, autorità di controllo individuata dall'articolo 29-quater del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo [P.M.eC.] (2° versamento entro il 30.01.2013);

5. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 29-undecies, comma 1 del D.lgs 152/2006;
6. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento, inoltrata in data 24/03/2011 con ns Prot. 48002 completa delle successive integrazioni.
7. fornire, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;
8. informare tempestivamente la Provincia di Roma ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
9. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l, del D. Lgs. 152/2006) alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio ed al Comune di Pomezia. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D.Lgs. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
10. corredare con apposita relazione che quantifichi le variazioni degli impatti sulle diverse matrici ambientali tutte le eventuali modifiche all'impianto;
11. dare comunicazione alla Provincia di Roma, al Comune di Pomezia ed all'ARPA Lazio qualora intenda cessare l'attività.. La Provincia di Roma, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune ed all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
12. comunicare alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio, eventuali cambiamenti riguardanti:
 - Ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - Procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
 - Procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;

- Procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei sistemi operativi e degli indicatori ambientali definiti;
 - Procedure per la gestione delle emergenze ambientali.
13. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto Tariffe del 24/04/2008, che dispone le “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59”;
 14. entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, adeguare alla codifica del presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti nonché i pozzi di emungimento acque;
 15. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, e relative integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
 16. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 17. sottoporre l'impianto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alla rete di smaltimento acque reflue, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 18. accertarsi che tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione utilizzi gli appositi DPI e gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza e garantire tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori all'interno delle aree impiantistiche;
 19. durante tutte le fasi di lavorazione e gestione dell'impianto, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori adempiere al rispetto delle prescrizioni normative previste dal Dlgs 81/2008 e s.m.i., nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, rispetto al rischio di incidenti;
 20. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
 21. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per almeno 6 anni come specificato nel PMC;
 22. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del direttore tecnico e dell'Amministrazione;
 23. provvedere, entro 12 mesi dal rilascio della presente Autorizzazione a dotare lo stabilimento di una SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) **documentato senza obbligo di certificazione** che consenta al Gestore di realizzare un'impostazione gestionale

complessiva delle tematiche ambientali in modo globale, sistematico, coerente, integrato e nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Tra i principali obiettivi di un SGA debbano essere compresi:

- la capacità dell'impresa di svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente;
- la facoltà di identificare, analizzare, prevedere, prevenire e controllare gli effetti ambientali;
- la possibilità di modificare e aggiornare continuamente l'organizzazione e migliorare le prestazioni ambientali in relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni;
- la capacità di attivare, motivare e valorizzare l'iniziativa di tutti gli attori all'interno dell'organizzazione;
- la facoltà di comunicare e interagire con i soggetti esterni interessati o coinvolti nelle prestazioni ambientali dell'impresa;

24. entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione mettere in atto sistemi gestionali efficaci ed efficienti che siano volano di prestazioni migliorative tendenti al risparmio energetico, ed al miglior uso delle diverse matrici ambientali, secondo il seguente prospetto tabellare che confronta le prestazioni del Gestore all'anno di riferimento 2009 con i valori previsti nelle Linee Guida delle Migliori Tecniche di Riferimento e la produzione futura dello stabilimento:

Parametro	unità di misura	Valori LG MTD Salumi Stagionati	Valori LG MTD Salumi Cotti	Valori Fiorucci	
				Anno di riferimento 2009	Produzione Futura
ENERGIA					
Energia elettrica	Kwh/t	da 1.300 a 1.400	da 300 a 400	2.069	1.000
Energia termica	Kwh/t	da 1.200 a 2.600	da 1.200 a 2.600	2.313	1.199
EMISSIONI IN ATMOSFERA (CO₂)					
	kg/t	400	da 350 a 450	469	243
ACQUE					
H ₂ O prelevata	m ³ /t	da 10 a 20	da 4 a 18	21,5	13
H ₂ O scaricata	m ³ /t	da 4 a 14	da 4 a 14	21,5	13
kwh dep/t	Kwh/t	da 27 a 40	da 16 a 30	34	17
kwh dep/kg COD	Kwh/cod	da 2 a 4	da 1,4 a 2	4	3
fanghi (palabile)	kg/t	da 30 a 50	da 30 a 50	20	14
BOD ₅	kg/t	da 12 a 15	da 6 a 13	2,2	1
COD	kg/t	da 20 a 25	da 10 a 21	9,5	5,8
Solidi sospesi	kg/t	da 18 a 22	da 2 a 24	0,04	0,03
RIFIUTI					
Rifiuti Prodotti	kg/t	da 50 a 85 (con fanghi)	da 40 a 65 (con fanghi)	77	55
Rifiuti Recuperati	% Rec./Tot.	> 90%	> 90%	92	93

Dal computo delle acque prelevate e scaricate sono esclusi i consumi relativi agli impianti di raffreddamento, per i quali si rinvia alla relativa prescrizione all'uso delle risorse idriche (**n. 80**) del presente allegato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA**25. Limiti di emissione da punti di emissione esistenti:**

La società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente, ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera sulla base delle medie orarie:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima Nm³/h	Temp. Massima (°C)	Altezza del camino dal suolo (m)	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm³	Sistema di abbattimento
Produzione prosciutti arrosto	E1	2800	150	9	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 200 80 25	=
Produzione prosciutti arrosto	E2	2800	150	9	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 200 80 25	=
Produzione Wurstel	E3	9000	60	16	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	40 200 80 25	=
Produzioni di specialità stagionate	E4	4100	40	33	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 280 40 15	=
Produzioni di specialità stagionate	E5	4100	40	33	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 280 40 15	=
Produzioni di specialità stagionate	E6	4100	40	33	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 280 40 15	=
Produzione prosciutti arrosto	E7	2500	85	9	Polveri totali SOV totali (COT)	120 25	=
Produzione prosciutti arrosto	E8	2500	85	9	Polveri totali SOV totali (COT)	120 25	=

Produzione prosciutti arrosto	E9	2500	85	9	Polveri totali	120	=
					SOV totali (COT)	25	
Locale strutto per lavorazione sottoprodotti della produzione mortadelle	E10	19000	45	10	Polveri totali	2,5	Abbattitore ad Umido
					SOV totali (COT)	15	
AT3 Centrale termica alimentata a metano	E11	15000	230	42	Polveri totali	5	=
					Monossido carbonio (CO)	120	
					Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	35	
					Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	250	
AT3 Centrale termica alimentata a BTZ *	E11	15000	230	42	Polveri totali	40	=
					Monossido carbonio (CO)	80	
					Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	1400	
					Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	400	
AT3 Centrale termica alimentata a metano	E13	20600	175	42	Polveri totali	5	=
					Monossido carbonio (CO)	120	
					Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	35	
					Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	250	
AT3 Centrale termica alimentata a BTZ *	E13	20600	175	42	Polveri totali	40	=
					Monossido carbonio (CO)	80	
					Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	1400	
					Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	400	
Fase 4 produzione mortadelle	E15	1000	230	10	Polveri totali	40	=
					Monossido carbonio (CO)	200	
					Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	8	
					SOV totali (COT)	15	
Fase 2 produzione prosciutti arrosto	E16	2000	100	9	Polveri totali	20	=
					SOV totali (COT)	15	
Fase 2 produzione prosciutti arrosto	E17	2000	100	9	Polveri totali	20	=
					SOV totali (COT)	15	
Fase 2 produzione prosciutti arrosto	E18	2000	100	9	Polveri totali	20	=
					SOV totali (COT)	15	

Fase 2 produzione prosciutti arrosto	E19	2000	100	9	Polveri totali	20	=
					SOV totali (COT)	15	
Fase 6 produzione di specialità stagionate	E20	1700	40	33	Polveri totali	80	=
					Monossido carbonio (CO)	280	
					Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	40	
					SOV totali (COT)	15	

*** (E11 e E13) alimentati 1 mese l'anno ad olio combustibile a basso tenore zolfo (BTZ)**

26. il Gestore dovrà produrre, sulla base dei valori limiti alle emissioni degli inquinanti riportate nella sovrastante tabella, entro **6 mesi** dal rilascio della presente autorizzazione, una relazione sullo studio delle ricadute al suolo dei contaminanti;

27. il Gestore deve, comunque, ottemperare a quanto previsto dal Piano di Attuazione del "Piano di Qualità dell'Aria" emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, sia relativamente alle emissioni in atmosfera che all'altezza dei camini;

28. le emissioni degli impianti di combustione devono attenersi alle seguenti prescrizioni: le bocche dei camini devono essere posti almeno ad un'altezza minima dal suolo come indicato nella seguente tabella:

Potenza	Altezza camino
≤ 3 MWt	7 m
> 3 ÷ ≤ 10 MWt	10 m
> 10 ÷ ≤ 30 MWt	17 m
> 30 ÷ ≤ 50 MWt	24 m
> 50 ÷ ≤ 100 MWt	30 m
> 100 ÷ ≤ 300MWt	50 m

29. la Società dovrà comunicare, con un anticipo di almeno 5 giorni alla Provincia e all'Arpa Lazio, prima dell'attivazione dei nuovi punti di emissione, le date previste per la messa a regime ed in esercizio degli stessi;

30. è vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salubrità degli ambienti di lavoro;

31. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti, negli impianti, dove sono previsti, devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

32. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
33. i sistemi d'accesso degli operatori nei punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato ad eseguire i prelievi e misura alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, posizioni e piattaforme di lavoro in relazione al carico massimo supportabile. I punti di accesso e relative postazioni devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura in condizione di sicurezza;
34. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, per la verifica dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi previsti dai manuali UNICHIM di riferimento.
35. la strumentazione dei sistemi di monitoraggio in continuo deve essere esercitata, verificata e calibrata secondo quanto previsto nell'All.VI della parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. tenuto conto altresì dell'allegato II del D.M. 31/01/2005;
36. gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
37. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (comma 1, art. 270 del D.Lgs. 152/06), dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviato all'esterno dell'ambiente di lavoro;
38. devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni;
39. il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, alla Provincia, alla Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio ed al Comune, allegando i relativi certificati analitici, firmato da tecnico abilitato e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione;
40. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Provincia, all'ARPA Lazio nonché al Sindaco del Comune. In particolare devono essere registrate le fermate degli impianti, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni delle stesse ed eventuali interventi effettuati;
41. per le emissioni poco significative, non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, dovranno essere rispettate le indicazioni previste nella relazione tecnica allegata alla domanda di AIA;

42. l'eventuale superamento dei valori limite delle emissioni in atmosfera dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune di Pomezia per i conseguenti atti del Sindaco, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) ed all'art. 50 del d.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) a tutela della salute pubblica;
43. sono fatti salvi i diritti di terzi, senza alcuna responsabilità del Comune di Pomezia per eventuali malfunzionamenti, incidenti o interferenze con altre attività, che possano procurare nocumento alla salute dei lavoratori, anche delle industrie circostanti, nonché della salute pubblica;
44. in caso di segnalazioni o esposti al riguardo da parte di terzi, il Comune di Pomezia, attraverso il settore Tutela dell'Ambiente, potrà avvalersi della Azienda sanitaria Locale (ASL RM/H – Dist. H4) e dell'ARPA Lazio – Servizio Aria – Unità Emissioni, per i rilievi e le verifiche eventualmente necessari;

EMISSIONI IN ACQUA

45. non è consentita l'attivazione di nuovi scarichi se non autorizzati (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);
46. non è consentito conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);
47. è necessario mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3);
48. gli scarichi idrici denominati SF1, SF2, SF3, SF4 e SF5 dovranno essere effettuati nel rispetto dei limiti indicati nella TAB 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del Dlgs 152/2006;
49. lo scarico delle acque reflue industriali comprendenti acque reflue domestiche SF1, dovrà rispettare il limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro "escherichia coli";
50. il gestore dovrà effettuare semestralmente analisi chimico/fisiche e batteriologiche dello scarico SF1 e analisi chimico/fisica degli scarichi SF2, SF3, SF4 e SF5 (acque di raffreddamento comprendenti acque meteoriche) presso i relativi pozzetti fiscali; tali analisi devono attestare che gli scarichi vengano mantenuti nel rispetto dei limiti di cui al punto 48. Le suddette analisi dovranno essere conservate presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
51. i fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della parte IV del Decreto Lgs 152/06 e del Decreto 99/92;
52. il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;

53. il Gestore deve operare in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio – D.C.R. n. 42 del 27/09/07;
54. devono essere presenti, e mantenuti sempre efficienti e visibili, idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata e mantenuti in sicurezza i pozzetti contenenti i boccapozzi onde evitare l'ingresso di acqua superficiale;
55. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
56. la responsabilità degli scarichi di tutte le attività produttive ricomprese nel perimetro dell'attività Cesare Fiorucci e non afferenti direttamente alla stessa Società, che, come da contratti in essere, scaricano i reflui nel depuratore centralizzato, rimane in capo alla Cesare Fiorucci S.p.A.,
57. come da relazione idraulica agli atti del fascicolo, le opere idrauliche esistenti, relative agli scarichi dell'impianto che afferiscono al fosso delle Monachelle, con portata massima complessiva pari a circa 130 litri/secondo, non provocano nessuna riduzione significativa della sezione di scorrimento del fosso e pertanto tali devono permanere; qualsiasi modifica a tali opere dovrà essere comunicata alla Provincia di Roma con almeno 6 mesi di anticipo prima di essere eseguita;
58. l'eventuale superamento dei valori limite delle concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune di Pomezia, per i conseguenti atti del Sindaco, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) ed all'art. 50 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) a tutela della salute pubblica;
59. sono fatti salvi i diritti di terzi, senza alcuna responsabilità del Comune di Pomezia per eventuali malfunzionamenti o anomalie delle reti, dei sistemi di depurazione o degli impianti di trattamento delle acque, che possano procurare nocimento alla salute pubblica in relazione allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti nelle acque superficiali;
60. in caso di segnalazioni o esposti al riguardo da parte di terzi, il Comune di Pomezia, attraverso il settore Tutela dell'Ambiente, potrà avvalersi della Azienda Sanitaria Locale (ASL RM/H – Dist. H4) e dell'ARPA Lazio – Servizio Risorse Idriche e Naturali – Unità Acque superficiali e sotterranee, per i rilievi, i campionamenti e le verifiche eventualmente necessari;

EMISSIONI SONORE

61. la società dovrà rispettare i livelli di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di Pomezia, e riportati nelle tabelle B e C che seguono:

TABELLA A: classificazione del territorio comunale

CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
V	65	55

TABELLA C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
V	70	60

62. devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare possibili impatti acustici, attraverso l'utilizzo di macchinari con emissioni a norma, tramite la predisposizione di opportuni accorgimenti sia per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto sia per il traffico indotto da tali attività;
63. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
64. la società deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, la società deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. In tutti i casi, le misure devono essere ripetute con la periodicità riportata nel PMC, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;
65. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, la società dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

RIFIUTI

66. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo Decreto Legislativo;
67. il Gestore deve verificare, con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148;
68. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
69. la capacità totale dei rifiuti gestiti in modalità di deposito temporaneo dovrà essere effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/06;
70. le aree autorizzate alla gestione dei rifiuti devono essere opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione. Le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espresse secondo gli opportuni codici C.E.R.
71. i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
72. la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi per acqua, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
73. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione. I contenitori, che non devono essere rimossi in alcun caso dalle aree dedicate, devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
74. tutte le aree interessate alle attività di gestione dei rifiuti devono essere opportunamente impermeabilizzate e dotate di barriere di contenimento onde evitare dispersioni sul terreno o nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche.
75. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

76. i rifiuti derivanti dall'attività produttiva, dovranno essere conferiti in apposite aree di gestione adottando tutte le misure idonee a garantire adeguate condizioni di sicurezza per i lavoratori e di tutela ambientale e successivamente dovranno essere avviate verso idoneo smaltimento e/o recupero;
77. i materiali in uscita da ciascuna attività devono essere opportunamente qualificati come rifiuti, sottoprodotti, o prodotti finiti. In particolare i sottoprodotti dovranno essere identificati in accordo all'art. 183, comma 1, lettera n) del d.lgs 152/06;
78. considerato che gli scarti di lavorazione sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, gli stessi non rientrano nella vigente AIA. La gestione e la regolamentazione degli scarti di lavorazione è rimandata a quanto disposto dal Regolamento CEE 1069/2009. recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La società dovrà provvedere a limitare le emissioni odorigene durante la gestione degli scarti di lavorazione. Lo stoccaggio dei sottoprodotti è consentito unicamente in apposite celle frigorifere appositamente individuate;
79. la Società Cesare Fiorucci risulta autorizzata con atto del Commissario straordinario prot. 41368/2006, all'impiego di kg 1.900 di gas tossico ammoniacca da destinare ad uso fluidi frigorifero negli impianti di produzione del freddo presso lo stabilimento, che sono stati aggiunti agli originari kg 2.000 già autorizzati con atto del Sindaco di Pomezia in data 10.05.1993. Si rimanda, pertanto, a tale autorizzazione, secondo cuiomissis"*la validità della presente autorizzazione è connessa all'assenza di variazioni nell'esercizio dell'attività ed è soggetta a revisione quinquennale da parte della competente Azienda Sanitaria Locale*"omissis;

CONSUMO RISORSE IDRICHE , SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

80. Al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica e il relativo scarico, il Gestore dovrà produrre entro 24 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, uno STUDIO DI FATTIBILITA' tra due o più soluzioni tecnologiche alternative effettuando un confronto COSTI/ EFFICACIA; lo studio dovrà esaminare l'uso della risorsa idrica e lo scarico della stessa. Tale confronto dovrà mettere in evidenza, per ogni tecnologia, gli effetti incrociati derivanti dall'uso della stessa, quantificando i vantaggi ambientali ma anche l'impatto complessivo delle nuove metodiche analizzate in termini di consumo energetico, di bilancio CO2, di eventuali costi ambientali ed economici di trasporto correlato, di consumo di altre eventuali matrici ambientali. Nel suddetto Studio di Fattibilità dovrà essere ricompresa anche una valutazione Costi/Efficacia del riutilizzo delle acque meteoriche e di quelle provenienti dai depuratori per operazioni nelle quali non sia previsto l'uso di acqua potabile.
81. il gestore dovrà assicurare la gestione delle aree di piazzale che dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate, in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;
82. il gestore dovrà assicurare la corretta gestione delle aree in cui sono ubicati i pozzi evitando qualsiasi contaminazione da acque superficiali;
83. entro 2 anni il gestore dovrà produrre l'atto di concessione di derivazione idrica;

ODORI

84. in considerazione del potenziale impatto odorigeno delle emissioni, la società dovrà determinare la concentrazione di odore prodotta dallo stabilimento con particolare riferimento al depuratore. I risultati dovranno essere trasmessi con il primo report annuale di attività e ripetuta con la periodicità riportata nel PMC. L'autorità competente si riserva di chiedere la caratterizzazione chimica qualitativa e quantitativa delle sostanze odorigene aerodisperse nell'ambiente. Il monitoraggio deve essere fatto nel periodo estivo e può essere effettuato anche con tecniche di campionamento di tipo passivo. Nel caso in cui le concentrazioni di sostanze odorigene raggiungono valori tali da determinare comprovate operazioni di disturbo per la popolazione esposta, l'azienda dovrà presentare un progetto indicante idonee misure di compensazione;

ENERGIA

85. il gestore dovrà verificare il rendimento complessivo dell'impianto di produzione di energia termica con cadenza annuale, registrando i dati risultanti;
86. entro 24 mesi dal rilascio del presente atto la società dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato alla ottimizzazione e miglioramento dell'efficienza energetica dell'attività produttiva.

Controlli programmati di ARPA Lazio

L'ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Roma, entro 60 giorni dalla trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del gestore, deve:

- a) accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
- b) effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel P.M.e C.;
- c) verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo ad informarne la Provincia di Roma.

I controlli programmati di ARPA Lazio sono a carico del gestore secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale 24/04/2008, *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*.

Le tariffe relative alle attività di controllo, di cui all'art. 3 del Decreto 24/04/2008, devono essere versate secondo le modalità previste dall'art. 6 del medesimo decreto sul conto corrente postale n. 377438678 (codice IBAN IT 03 O 07601 14600 000037438678) INTESTATO AD Arpa Lazio con la seguente causale: *“A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. del*”).